



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento tirocini pratico valutativi validi per l'accesso alla prova pratico - valutativa finalizzata all'iscrizione all'albo A degli psicologi - Fase transitoria (DM 554/2022 e 657/2022).

IL RETTORE

PREMESSO che l'art. 6, comma 3 dello Statuto dell'Università degli studi di Bergamo attribuisce all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

RICHIAMATI:

- il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti dell'Università degli studi di Bergamo, emanato con D.R. Rep. n. 772/2019, prot. n. 179400/I/3 del 27.11.2019;
- la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi;

VISTI:

- La Legge 163 dell'8 novembre 2021 n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", che trasforma alcuni titoli, tra cui la laurea magistrale in Psicologia (LM-51) in titoli abilitativi alla professione, attraverso l'abolizione dell'esame di stato velocizzando così l'ingresso dei/delle neolaureati/e nel mercato del lavoro;
- il DM n. 554 del 6 giugno 2022, recante "Le specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo - Attuazione articolo 7, comma 2, della legge n.163/2021";
- il DM n. 567 del 20 giugno 2022, recante "Le specifiche disposizioni transitorie per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo - Attuazione articolo 7, comma 1, della legge n.163/2021";
- il DM n. 654 del 5 luglio 2022 che disciplina la laurea abilitante alla professione di psicologo - classe di laurea LM51 - attuazione degli articoli 1 e 3 della Legge dell'8 novembre 2021 n. 163;
- le Linee Guida dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia che hanno recepito le novità legislative richiamate;

DATO ATTO che le sopracitate norme introducono una radicale riforma dell'accesso alla professione di psicologo prevedendo che per coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione alla professione previo superamento di un tirocinio pratico valutativo (TPV) di 750 ore, pari a 30 CFU, e di una prova pratico valutativa (PPV);

PRESO ATTO:

- che coloro che hanno svolto 500 ore di tirocinio nel semestre aprile - ottobre 2022, come da precedente regolamentazione, sono tenuti a svolgere 250 ore ulteriori per il raggiungimento del monte ore complessivo di 750 ore per l'ottenimento dei 30 CFU;
- dell'abolizione dell'esame di stato che, nella fase transitoria, viene sostituito dalla prova pratico valutativa il cui superamento, con una votazione di almeno 60/100, dà diritto all'abilitazione alla professione di psicologo;



- della necessità di redigere il Regolamento per il tirocinio pratico valutativo che aggiorna e sostituisce, per la parte dedicata all'iscrizione all'Albo A, il precedente Regolamento denominato "Regolamento tirocini professionalizzanti post lauream validi per l'accesso all'esame di stato finalizzato all'iscrizione all'albo degli psicologi della Regione Lombardia Albo A e Albo B";

VISTE le delibere del Senato Accademico del 14.11.2022 e del Consiglio di Amministrazione del 15.11.2022 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole e approvato il Regolamento tirocini pratico valutativi validi per l'accesso alla prova pratico - valutativa finalizzata all'iscrizione all'albo A degli psicologi - Fase transitoria (DM 554/2022 e 657/2022);

VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e delle loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

È emanato il "**Regolamento tirocini pratico valutativi validi per l'accesso alla prova pratico - valutativa finalizzata all'iscrizione all'albo A degli psicologi - Fase transitoria (DM 554/2022 e 657/2022)**" come da testo approvato dal Senato Accademico del 14.11.2022 e dal Consiglio di Amministrazione del 15.11.2022 ed allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione.

Art. 3

Il **Regolamento tirocini pratico valutativi validi per l'accesso alla prova pratico - valutativa finalizzata all'iscrizione all'albo A degli psicologi - Fase transitoria (DM 554/2022 e 657/2022)** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione: Università > Amministrazione > Statuto e Regolamenti > Regolamenti > Studenti.

Art. 4

Alla sua entrata in vigore il presente Regolamento aggiorna e sostituisce, per la parte dedicata all'iscrizione all'Albo A, il precedente Regolamento denominato "Regolamento tirocini professionalizzanti post lauream validi per l'accesso all'esame di stato finalizzato all'iscrizione all'albo degli psicologi della Regione Lombardia Albo A e Albo B".

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO TIROCINI PRATICO VALUTATIVI, VALIDI PER L'ACCESSO ALLA PROVA PRATICO-VALUTATIVA FINALIZZATA ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO A DEGLI PSICOLOGI

FASE TRANSITORIA

(DM 554/2022 e 657/2022)

Il presente Regolamento è predisposto sulla base delle "Linee Guida per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo post laurea per la classe di laurea LM-51 o 58/S, in regime transitorio, valido per l'accesso alla Prova Pratico Valutativa" emanate dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

Art.1-Definizione di tirocinio

Il **Tirocinio Pratico Valutativo (TPV)** si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle seguenti competenze:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
- g) allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art.2- Caratteristiche del tirocinio pratico valutativo (TPV)

Durata temporale del tirocinio

Il TPV ha **durata complessiva pari a 750 ore** e si sostanzia in attività formative professionalizzanti svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università.

Si consiglia che il range dell'impegno settimanale del tirocinio sia di 15-30 ore e che



complessivamente venga svolto in un arco temporale di 6-12 mesi.

Inizio, Sospensione e Interruzione del Tirocinio

1. Con l'anno solare 2023 l'avvio delle sessioni di tirocinio è previsto per i periodi e Marzo-Aprile e Settembre-Ottobre di ogni anno.
2. Il tirocinio non ha più l'obbligo di continuità; tuttavia, si consiglia di prevedere due periodi di circa 375 ore ciascuno oppure, in alternativa, di effettuare due periodi di 500 ore e 250 ore. Sebbene non sia vietato svolgere il tirocinio in una sola struttura è preferibile non svolgerlo in più di 2 strutture. Inoltre, sebbene non esistano più le aree della psicologia, è consigliabile che nello svolgimento del TPV possano rientrare ambiti differenti della psicologia.
3. Si segnala che il tirocinio risulta non compatibile con lo svolgimento di attività lavorative, di servizio civile o di formazione che impegnino il tirocinante per un monte ore pari o superiore alle 30 ore settimanali.
4. In caso di maternità o paternità o casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione, in ottemperanza alle normative vigenti, il docente referente del tirocinio valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno inoltrate in forma scritta all'Ufficio Placement corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
5. Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione al docente supervisore del tirocinio, il quale provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

Sedi di tirocinio

Le attività di tirocinio sono svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università e accreditati sulla piattaforma tirocini OPL. **Il tirocinio non potrà essere svolto presso Dipartimenti universitari.**

Per quanto riguarda le sedi di tirocinio all'estero sono da considerarsi validi gli stessi criteri di accreditamento utilizzati per le sedi italiane.

Gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva.

Requisiti e criteri per Studi o Centri Privati non accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale

I requisiti richiesti, per l'accREDITAMENTO OPL, agli Studi e Centri privati non accreditati dal SSN sono:

- a) collaborazioni con Enti pubblici o privati;
- b) riunioni di equipe;
- c) collaborazioni con altri psicologi o figure professionali;



Art. 3 - Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture universitarie

Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università degli studi di Bergamo e l'ente/azienda ospitante;

Art. 4 - Funzioni e compiti del tutor dell'Ente/azienda ospitante

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A, di qualsiasi Ordine regionale, da almeno tre anni.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- 1) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- 2) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- 3) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti e tempestivamente comunicarlo all'Università di riferimento del tirocinante.

Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, sarà necessario cambiare la sede del tirocinio.

I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo per almeno 15 ore settimanali.

Si consiglia che ciascun tutor supervisioni contemporaneamente non più di 3-5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera comprendendo i tirocinanti di scuole di specializzazioni, master e post-lauream.

Art. 5 - Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a concordare e sottoscrivere il progetto formativo di tirocinio e il registro di tirocinio congiuntamente con il tutor dell'ente e con il docente supervisore.

Il tirocinante è tenuto a conoscere e seguire il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, attenersi al presente Regolamento.

Egli dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura. Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con



le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Egli dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, approvati dal docente universitario e seguendo le indicazioni del tutor dell'Ente/Azienda ospitante.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti allegate alle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream emanate del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi.

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questo Regolamento ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi la situazione alla Commissione Tirocini Post Laurea Interna dell'Università e all'Ufficio Placement, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuteranno come intervenire per l'eventuale trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nella Convenzione e nel presente Regolamento non siano state rispettate, la Commissione Tirocini Post Laurea Interna, il docente supervisore e l'Ufficio Placement adotteranno i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 6 - Valutazione del tirocinio pratico valutativo e chiusura del tirocinio

Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila la parte del registro nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del registro, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità. Nel caso in cui non venga conseguito il giudizio di idoneità il tirocinante è tenuto ad effettuare nuovamente il monte ore di tirocinio per il quale non è stato ritenuto idoneo.

Entro un mese dopo la data di fine del tirocinio dovrà essere inviato, tramite piattaforma Help Desk, all'Ufficio Placement, il registro di tirocinio, contenente le attività e le ore di tirocinio svolte, debitamente compilato e sottoscritto. Oltre al registro dovrà essere consegnato il Documento di Registrazione per l'attestazione dei CFU previsti. Qualora il tirocinio venisse svolto in due enti diversi, al termine, dovranno essere consegnati i due registri ed un unico documento di Registrazione. Il registro è stampabile dalla sezione del sito UNIBG dedicato ai tirocini professionalizzanti post laurea psicologia. La consegna dei documenti completi, sottoposta a positiva verifica dell'ufficio, determina la chiusura amministrativa del tirocinio.

Art. 7 - Prova Orale Abilitante o Prova Pratica Valutativa (PPV)

1. La prova orale abilitante all'esercizio della professione di Psicologo è finalizzata



all'accertamento delle capacità del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte, nonché di essere in grado di adottare un approccio professionale fondato su modelli teorici e sulle evidenze e conforme ai principi etici, ai doveri e alle regole di condotta della professione.

2. La prova è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
3. Oggetto della prova e della relativa valutazione sono le attività pratiche supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali, fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, e che contribuiscono, insieme alle conoscenze teoriche maturate, all'acquisizione di un bagaglio di competenze necessario per l'accesso alla professione di psicologo. Tali competenze fanno riferimento agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
4. La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
5. Le sessioni dell'esame di Stato relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2021, n. 163, il laureato che ha completato il tirocinio secondo le norme previgenti può chiedere ad un Ateneo sede del corso di Laurea magistrale in Psicologia di sostenere la prova nelle sedute previste per lo svolgimento della prova pratica valutativa disciplinata dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 163 del 2021.

Art.8 - Le Commissioni

1. Presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali è istituita una Commissione Tirocini Post Laurea Interna del Corso di Laurea in Psicologia Clinica (e suoi curricula), con le seguenti funzioni:
 - monitoraggio e qualificazione del tirocinio professionalizzante, audit, e individuazione, insieme alla Commissione Paritetica (di cui al punto 2) dei criteri di accreditamento delle sedi di tirocinio e dei tutor proposti dall'Ente/Azienda;
 - gestione e risoluzione delle criticità che vengono evidenziate dai tirocinanti, dai tutor degli enti, dai docenti supervisor, dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio;
 - definizione e gestisce insieme all'Ufficio Placement degli schemi di convenzione con gli enti;
 - definizione dell'elenco dei docenti supervisor dei tirocini professionalizzanti post laurea di psicologia le cui funzioni sono le seguenti:
 - valutare l'adeguatezza formativa e professionalizzante del progetto formativo di tirocinio e la sua coerenza con i progetti formativi approvati dalla Commissione Paritetica Tirocini, pubblicati sul portale OPL;



- concordare con il tirocinante le attività di supervisione da svolgere durante il tirocinio a sostegno dell'apprendimento e a tutela della qualità formativa dell'esperienza di tirocinio;
- valutare e approvare eventuali modifiche al progetto formativo di tirocinio intervenute durante il suo svolgimento;
- verificare e valutare lo svolgimento effettivo del tirocinio controfirmando il registro di tirocinio che verrà consegnato all'ufficio Placement a cura del tirocinante al termine del tirocinio.

Le attività della Commissione Tirocini Post Laurea Interna sono presiedute da un docente coordinatore dei tirocini post laurea di psicologia.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 239/92 è istituita la Commissione Paritetica Tirocini di cui fanno parte i membri della Commissione Tirocini Post Laurea Interna (o di una sua rappresentanza) e il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia e/o da uno o più membri aggiuntivi designati dall'Ordine della Regione Lombardia, nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine.

La Commissione quando è così costituita nomina al suo interno un Coordinatore e si incarica di trasmettere tramite portale on line OPL l'elenco degli enti e tutor ritenuti idonei (enti e tutor accreditati) per il tirocinio post laurea.

I compiti della Commissione Paritetica Tirocini sono i seguenti:

- valuta l'idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini;
- valuta i requisiti di idoneità dei tutor;
- promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor;
- provvede ad aggiornare in periodi, stabiliti dalla Commissione stessa, l'elenco degli Enti/Aziende riconosciuti idonei e convenzionabili (enti accreditati) insieme a i relativi progetti formativi generali approvati e i tutor accreditati.

Art.9 - Oneri assicurativi

Gli oneri derivanti dalle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile sono a carico dell'Università degli studi di Bergamo, in quanto soggetto promotore, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 142/1998 per i laureati presso l'Università degli studi di Bergamo.

Art. 10- Norme finali

Per le linee operative e le procedure amministrative per l'attivazione del tirocinio il presente regolamento rimanda al VADEMECUM OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO pubblicato nella pagina del portale Unibg specifica per i tirocini post laurea di psicologia.